

Il documento contiene il ricorso R.G. n. 4844/2007 proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sez. II, dai sig.ri Giovanna Lo Popolo e Donato Galeandro, concernente l'annullamento dei provvedimenti di approvazione della graduatoria finale di merito relativa alla procedura per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1 indetta con atto prot. n. 139326 del 26 luglio 2001, modificato con atto prot. n. 158625 del 12 settembre 2001, della graduatoria degli ammessi al percorso formativo, nonché dell'Accordo sindacale del 1° agosto 2003 e del Verbale d'Intesa del 12 gennaio 2007.

Tale ricorso è stato proposto in riassunzione del precedente ricorso R.G. n. 448/07 proposto innanzi al T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, che con decreto n. 500/07, in accoglimento dell'istanza per regolamento di competenza, ha disposto la trasmissione del fascicolo al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.

Con tale ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme del bando; violazione del CCNL di Comparto e del CCNI; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 3/1957.

In particolare, con tale ricorso si dolgono: della violazione dell'art. 3, punto 1, lett. e) del bando prot. n. 139326 del 26 luglio 2001, modificato con atto prot. n. 158625 del 12 settembre 2001, nella parte in cui prevede che l'idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica cui si concorre o superiore costituisce titolo per l'attribuzione di 7 punti; dell'illegittimità dell'accordo sindacale del 1° agosto 2003 laddove ha disposto l'ammissione al percorso formativo, anche in soprannumero, dei candidati appartenenti alla posizione economica B3, immediatamente inferiore a quella messa a concorso; dell'illegittimità del verbale d'intesa del 12 gennaio 2007 nella parte in cui ha stabilito una precedenza per il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001, in fase di approvazione della graduatoria finale.

Ritengono inoltre illegittimo aver richiesto il possesso della qualifica B3 alla data del 1° gennaio 2001, con ciò escludendo quei candidati che avevano conseguito detta qualifica nel periodo intercorrente tra la data predetta e la data di presentazione delle domande (22 ottobre 2001).

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:

*Direzione Centrale del Personale*  
*Settore Gestione*  
*Ufficio Contenzioso del Lavoro*  
Tel. 06.5054.2046  
[dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it](mailto:dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it)